COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XLI.

SEDUTA DI VENERDÌ 5 MAGGIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MIGLIORI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito dell'esame degli articoli*):

Costituzione e funzionamento degli organi regionali (211). 431

PRESIDENTE . . 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 440, 441, 443, 445

LUCIFREDI, *Relatore* 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 442, 443, 444, 445

TOZZI CONDIVI 432, 434, 436, 437, 438, 440, 441

SAILIS. . . 432, 433, 434, 435, 436, 438, 440

RUSSO CARLO, *Relatore* . . 432, 434, 435, 436, 437, 443

NUMEROSO. 433, 434, 435, 438

LOMBARDI RUGGERO 435, 438, 439, 440, 441, 442

ALMIRANTE 435, 438, 439

TURCHI 437, 439, 442, 444, 445

MERLONI 441, 442, 445

Votazione segreta:

PRESIDENTE 446

La seduta comincia alle 9.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione degli articoli del disegno di legge: Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (211).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione degli articoli del disegno di legge: Costituzione e funzionamento degli organi regionali.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta, pur essendo stato accantonato un gruppo di articoli, si era arrivati all'approvazione dell'articolo 77.

Passiamo all'articolo 78:

(*Ruolo regionale - Vacanze*).

« Con legge della Regione saranno adottate le norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale delle Amministrazioni dello Stato e di quello degli enti locali che faccia domanda di passaggio alla Regione.

In caso di vacanze di posti in organico la Regione potrà chiedere alle suddette Amministrazioni l'assegnazione di personale temporaneamente comandato ».

A questo articolo vi è un emendamento Lucifredi, del seguente tenore:

« *Dopo le parole*: saranno adottate, *aggiungere*: per quanto non sarà regolato con legge della Repubblica ».

Invito l'onorevole Lucifredi ad illustrarlo.

LUCIFREDI, *Relatore*. Questo articolo 78 prevede la possibilità di una legge regionale che adotti norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale delle amministrazioni dello Stato e di quello degli enti locali che faccia domanda di passaggio alla regione.

È stato osservato, e non senza fondamento, che in questa materia la Costituzione — nelle sue disposizioni transitorie — prevede un rin-

vio a leggi dello Stato; sicché si potrebbe pensare che con questa norma si vada contro quella norma costituzionale. Ma tale non era lo spirito con cui abbiamo votato questo articolo, nel quale volevamo mettere in evidenza che anche le regioni dovranno provvedere con leggi all'inquadramento del personale nei propri ruoli.

Onde evitare ogni dubbio, propongo che, nel testo dell'articolo, dopo le parole « saranno adottate », si aggiunga « per quanto non sarà regolato con legge della Repubblica ». Con questo, si mette in evidenza che, sulla base della disposizione transitoria della Costituzione, il rango più importante spetta alla legge dello Stato e che la legge della regione deve entro quei limiti dettare le norme integrative.

TOZZI CONDIVI. Se non poniamo un termine, non sapremo quando le leggi in questo senso devono essere emanate. E allora, mancando le leggi della Repubblica, la regione può procedere immediatamente ad emanare la sua ?

LUCIFREDI, *Relatore*. Possiamo senz'altro stabilire un termine, per quanto sulla efficacia dei termini io abbia poca fiducia. Per questo specifico caso io ritengo che la legge verrà presto emanata perché è nell'interesse stesso dei funzionari della burocrazia statale avere questo inquadramento. Mi pare che questo sia argomento sufficiente per poterci convincere che il progetto legislativo su questa materia sarà sollecitamente presentato.

PRESIDENTE. Del resto, quando lo Stato sia negligente e non provveda, è giusto che provveda la regione.

TOZZI CONDIVI. Si tratta però di sapere in quale momento lo Stato diventa negligente. La negligenza non si può presumere e perciò potrebbe accadere che si aspetti un anno o più per poter provvedere.

SAILIS. A questo riguardo faccio osservare che le regioni, che hanno iniziato la loro vita autonoma, si son trovate in condizioni penosissime. Se lo Stato non provvedesse subito a distaccare funzionari nella regione, la regione non potrebbe avere mai un serio funzionamento.

TOZZI CONDIVI. La situazione è tanto più grave in quanto l'articolo 78 pone una dizione diversa da quella che abbiamo usato nell'articolo precedente: qui, cioè, non si tratta di funzionari che vengono distaccati in seguito a comando, bensì in seguito a domanda. E allora, se per esempio un segretario comunale fa domanda di trasferirsi alla regione, ha egli il diritto di andar via dal comune ? Cioè, se un segretario comunale fa domanda, e la regione l'accetta, ma il comune non concede il permesso al segretario di trasferirsi, che cosa succede ?

LUCIFREDI, *Relatore*. Questo deve essere oggetto della legge dello Stato e della regione. Le leggi dello Stato e della regione avranno il compito di stabilire le modalità secondo le quali potrà verificarsi l'inquadramento permanente dell'impiegato statale o locale nel ruolo regionale. Quindi, in quella sede (con legge dello Stato per quanto riguarda gli statali, e con legge della regione) si stabiliranno queste condizioni: per esempio, la condizione del consenso dell'amministrazione comunale o statale a questo passaggio.

Quindi, il far domanda significa che la legge non può imporre un passaggio coattivo dall'amministrazione statale a quella della regione.

TOZZI CONDIVI. Ma noi abbiamo detto che anche il passaggio coatto è ammissibile, anzi lo vogliamo. Quindi, la domanda di passaggio sarebbe un concetto nuovo, che qui stabiliremmo.

SAILIS. Si è detto sempre, fin dalla Costituente, che le autonomie regionali dovevano servire per fare sfollare un certo numero di impiegati dello Stato e trasferirli alla regione, snellendo conseguentemente la burocrazia statale. Diversamente, se le autonomie regionali avessero lo scopo di creare una burocrazia regionale oltre a quella dello Stato, si verrebbero a creare gli inconvenienti che gli antiregionalisti prospettano.

Sarei dunque d'accordo col collega Tozzi Condivi nel senso che lo Stato possa obbligare certi suoi funzionari a passare alla regione, sempre che la regione li accetti, perché non si può obbligare la regione ad assumere i « rimasugli » degli impiegati dello Stato.

RUSSO CARLO, *Relatore*. Il contrasto fra gli articoli 79 e 77 si spiega considerando che essi si riferiscono a due ipotesi diverse: l'articolo 77 prospetta l'ipotesi della prima costituzione degli uffici regionali, e quindi il temporaneo comando degli impiegati dello Stato, mentre l'articolo 79 si riferisce alla formazione dell'organico definitivo della regione. Quindi, pur continuando ad essere alle dipendenze dello Stato per quanto riguarda l'inquadramento, il funzionario statale può essere obbligatoriamente assegnato alla regione, con temporaneo comando. Ma, per quanto riguarda l'organico definitivo della regione, non mi pare che sia possibile imporre obbligatoriamente al funzionario statale di uscire dal

ruolo dello Stato per entrare in quello della regione. Questo è un motivo che spiega la diversa formulazione dell'articolo 77 nei confronti dell'articolo 79.

NUMEROSO. Io credo che la questione, se il trasferimento debba avvenire su domanda e se gli impiegati possano essere obbligati a trasferirsi nel ruolo regionale si possa accantonare e che la materia potrà essere oggetto di disposizioni della legge dello Stato o delle regioni.

Propongo, pertanto, di sopprimere le parole: « che faccia domanda di passaggio alla Regione », lasciando l'articolo con l'aggiunta proposta dal relatore Lucifredi.

In conclusione, io penso che, se vogliamo ridurre il personale nelle attuali amministrazioni, bisogna arrivare anche (nei limiti del possibile) alla possibilità di obbligare alcuni impiegati dello Stato e degli enti locali a passare all'amministrazione regionale. Ecco perché direi di lasciare impregiudicata questa questione che sarà esaminata dalla legge dello Stato.

LUCIFREDI, *Relatore*. Io osservo che le nostre preoccupazioni, fondatissime, di portare ad un inserimento della burocrazia statale nella burocrazia regionale non possono farci dimenticare che esiste uno stato giuridico degli impiegati dello Stato che non può essere impunemente calpestato. Si può, quindi, provvedere attraverso soppressione di posti in organico per quei servizi dello Stato ove il personale è esuberante, e allora le persone facenti parte di questi ruoli soppressi dovranno andare alla regione oppure acconciarsi al trattamento di quiescenza, e naturalmente quasi tutti opteranno per la regione.

Comunque, io sono d'accordo col collega Numeroso sulla inutilità di affrontare qui una questione che può essere affrontata in altra sede e che non ha carattere di attualità, perché questa legge avrà applicazione quando le regioni avranno tutte le loro attribuzioni. Finché le regioni non entreranno in piena funzionalità, la legge non sarà applicata.

Quindi, il periodo in cui le regioni funzioneranno con personale comandato sarà piuttosto lungo e il problema non ha pertanto carattere di urgenza.

Per risolvere tutti i dubbi, io propongo questo nuovo testo del primo comma dell'articolo 78: « Le norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale delle amministrazioni dello Stato e di quello degli enti locali necessario all'impianto dei ruoli regionali saranno adottate con legge della Regione, nell'ambito della legge della Repubblica, da emanarsi ai sensi della disposizione transitoria VIII della Costituzione della Repubblica ».

Il secondo comma resta invariato.

SAILIS. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Allora, pongo ai voti, nella nuova formulazione del primo comma proposta e testé letta dall'onorevole Lucifredi, l'articolo 78, tenendo presente che il secondo comma rimane invariato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 79, sul quale non vi sono emendamenti. Ne dò lettura:

(Stato giuridico ed economico del personale di ruolo regionale).

« Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale e comunque non possono disporre un trattamento economico più favorevole ».

Lo pongo ai voti.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 80. Ne dò lettura:

(Personale comandato - Funzioni e trattamento economico).

« Il personale comandato presso gli uffici regionali a norma degli articoli 78 e 79 avrà funzioni adeguate a quelle svolte presso le Amministrazioni di appartenenza e trattamento economico non inferiore a quello spettante al personale di pari grado in servizio presso le Amministrazioni stesse ».

LUCIFREDI, *Relatore*. Sull'articolo 80 c'è da rilevare innanzitutto un errore materiale di trascrizione, rilevato anche in un emendamento dell'onorevole Costa, in quanto, invece di parlare di « articoli 78 e 79 », si deve parlare di « articoli 77 e 78 ».

A parte questo, osservo che la parte finale dell'articolo mi sembra superflua, e direi forse inopportuna, perché si garantisce al personale comandato un trattamento economico non inferiore a quello spettante al personale di pari grado in servizio presso le amministrazioni di appartenenza. Ora, siccome il rapporto di comando non può implicare un abbandono da parte del personale comandato dello stato giuridico ed economico di cui gode

presso l'amministrazione cui appartiene, non ha significato garantirgli un trattamento economico non inferiore a quello del personale non comandato. Eventualmente potrebbe essere utile una norma secondo la quale a questo personale comandato non si debba attribuire un trattamento economico notevolmente superiore a quello di cui gode; ma non c'è nessuna ragione per stabilire che non debba avere un trattamento inferiore, perché tale ipotesi non si può neppure prospettare. L'impiegato dello Stato o della provincia, che si trasferisce nell'amministrazione della regione, non può avere un trattamento economico inferiore a quello di cui gode presso l'Ente di provenienza; non gli potrà mai venire a cessare un qualche emolumento relativo al servizio prestato presso il proprio Ente.

Perciò, propongo la soppressione della parte finale dell'articolo, dopo le parole: « le amministrazioni di appartenenza ».

TOZZI CONDIVI. A me pareva che lo spirito di questo articolo fosse un altro. Cioè: se io, impiegato statale, vado all'Ente regione e mi viene affidato un incarico superiore a quello da me normalmente espletato (per esempio, sono contabile e mi fanno fare invece il ragioniere), io vengo a fare un lavoro superiore al mio e per il quale l'impiegato di pari grado della regione percepisce un compenso superiore a quello che io ho come impiegato di Stato. Quindi, siccome svolgo un lavoro superiore, mi dovrà esser dato un compenso non inferiore a quello spettantemi presso lo Stato.

NUMEROSO. Io ritengo che possiamo anche arrivare alla soppressione di tutto l'articolo perché tutte queste norme rientrano nelle condizioni di carattere generale. È intuitivo che il funzionario, il quale passi da un'amministrazione ad un'altra non possa essere adibito ad una funzione inferiore a quella che normalmente ha svolto. Lasciamo dunque questo alle disposizioni di carattere generale.

Propongo, quindi la soppressione di tutto l'articolo.

SAILIS. Mi associo alla proposta del collega Numeroso perché mi pare che dire che il personale comandato avrà funzioni adeguate a quelle svolte presso l'amministrazione di appartenenza sia fonte di malintesi. Affidiamoci perciò al buon senso: è naturale che un funzionario dello Stato, che passi alla regione, non svolgerà funzioni inferiori a quelle espletate presso l'amministrazione dello Stato. Questo è naturalissimo! Sarebbe curioso che comandassimo un funzionario dello Stato per fargli svolgere funzioni inferiori nella regione!

Praticamente, quindi, questa norma potrà essere fonte di malintesi e di contrasti.

RUSSO CARLO, *Relatore*. Sono d'accordo coi colleghi Sailis e Numeroso e mi associo alla loro proposta. Evidentemente sarebbe pazzo un Consiglio regionale che pagasse un funzionario comandato per fargli svolgere funzioni inferiori a quelle da lui esercitate presso l'amministrazione dello Stato!

PRESIDENTE. Siamo in presenza della proposta di soppressione dell'articolo 80, avanzata dall'onorevole Numeroso, alla quale si sono associati gli onorevoli Sailis e Russo Carlo.

Invito il relatore ad esprimere il suo avviso.

LUCIFREDI, *Relatore*. Faccio osservare soltanto che questo articolo non è stato progettato dalla Commissione, ma si tratta di un testo governativo riprodotto qui tale e quale.

Se vogliamo sopprimerlo, non ho alcuna difficoltà.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la soppressione dell'articolo 80.

(*È approvata*).

L'articolo 80 è, pertanto, soppresso.

Passiamo all'articolo 81. Ne dò lettura:

(Locali).

« Fino a quando la Regione non disponga di sede propria, gli organi regionali e gli uffici che ne dipendono direttamente avranno sede provvisoria nel capoluogo della Regione in locali dell'Amministrazione provinciale ».

TOZZI CONDIVI. Vi sono osservazioni da fare su questo articolo, che sono fondate sulla pratica. Per esempio, ad Ancona il Palazzo della Provincia non esiste perché è stato distrutto dai bombardamenti. Come può, quindi, la provincia mettere a disposizione i locali? Quindi, ove detti locali non esistano, bisogna autorizzare a fare la spesa occorrente per la loro costruzione o ricostruzione.

PRESIDENTE. E se dicessimo: « locali forniti dall'amministrazione provinciale? ».

SAILIS. Io penso che questo articolo darà luogo ad inconvenienti, perché in effetti vi sono delle provincie che hanno sedi così ristrette che non potranno accogliere tutti gli uffici dell'ente regione. La provincia potrà dare qualche locale, ma è senz'altro da prevedere che non potranno essere ospitati tutti

gli impiegati degli uffici regionali nei locali della sede dell'amministrazione provinciale.

D'altra parte, non potremo dire che gli uffici dovranno essere forniti a spese della provincia, perché sappiamo tutti che le provincie hanno i bilanci in passivo e non possiamo quindi gravarli anche di questa spesa.

RUSSO CARLO, *Relatore*. Io trovo che non vi è soluzione possibile perché ci si riferisce qui all'ipotesi immediata della prima costituzione della regione. Appena costituita la regione, dovremo fornirle una sede, non fosse altro che per la sua Segreteria. La sede non può essere altro che quella dell'amministrazione del capoluogo.

D'altra parte, se la sede della provincia (come nel caso di Ancona) è stata distrutta, è da supporre senz'altro che l'amministrazione provinciale avrà certamente preso sede provvisoria in altri locali.

LOMBARDI RUGGERO. Per quanto riguarda Venezia, ad esempio, non vi è possibilità di sistemare nei locali dell'amministrazione provinciale la Segreteria della Regione.

Bisogna assolutamente trovare una sistemazione idonea; ed ecco perché direi che dovrebbe provvedervi l'amministrazione provinciale.

SAILIS. Ma come è possibile! Onorevoli colleghi, non dimentichiamo che vi sono molte amministrazioni provinciali che non riescono a pagare neppure gli stipendi agli impiegati!

PRESIDENTE. Purtroppo non vi è altra soluzione.

NUMEROSO. Non mi rendo conto perché nella dizione dell'articolo 81 sia stato introdotto l'avverbio: « direttamente ».

LUCIFREDI, *Relatore*. Anche questa è una formula proposta dal Governo.

NUMEROSO. Io proporrei di sopprimere la parola: « direttamente ».

LUCIFREDI, *Relatore*. Accetto senz'altro l'emendamento Numeroso tendente a sopprimere la parola « direttamente ». Inoltre, onorevoli colleghi, si potrebbe dire: « fornite dalle amministrazioni provinciali del capoluogo ». Trovo, infine, fondato il rilievo avanzato dall'onorevole Tozzi Condivi per il quale la spesa deve far carico alla regione e non alle amministrazioni del capoluogo. In conclusione, la dizione potrebbe essere questa: « in locali forniti dall'amministrazione provinciale del capoluogo a spese dell'amministrazione regionale ».

PRESIDENTE. Pongo allora l'articolo 81 in votazione, come risulta modificato dall'emendamento dell'onorevole Numeroso e dell'onorevole Lucifredi, e cioè nella seguente definitiva formulazione:

ART. 81.

(Locali).

« Fino a quando la Regione non disponga di sede propria, gli organi regionali e gli uffici che ne dipendono avranno sede provvisoria in locali forniti dall'Amministrazione provinciale del capoluogo a spese della Amministrazione regionale ».

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 82:

(Trasferimento di uffici dallo Stato alle Regioni).

« Il passaggio dallo Stato alla Regione di uffici che attendono a compiti riflettenti le materie di cui all'artcolo 117 della Costituzione sarà disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente, di intesa con il Consiglio regionale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore delle rispettive leggi previste dal secondo comma della disposizione transitoria VIII della Costituzione ».

ALMIRANTE. Perché in questo articolo si dice: « Su proposta del Ministro competente? ». Tenuto conto dell'importanza della materia sarebbe meglio dire: « Su proposta del Consiglio dei Ministri ». In questo modo, in analogia a quanto si è fatto per altri articoli, la dizione potrebbe essere più uniforme.

RUSSO CARLO, *Relatore*. A me pare che la preoccupazione dell'onorevole Almirante sia ingiustificata, perché qui si tratta di dare esecuzione ad una legge che riguarda trasferimento di funzioni. È chiaro che prima vi deve essere l'attuazione della legge; ad ogni modo, per venire incontro al rilievo formulato dall'onorevole Almirante, io proporrei di dire: « Su proposta del Ministro competente, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri ».

NUMEROSO. Io vorrei proporre alcune modifiche di parole all'inizio dell'articolo, e cioè invece di dire: « Il passaggio dallo Stato alla Regione di uffici », si dica: « Il trasferimento dallo Stato alla Regione di servizi ».

SAILIS. Per quanto riguarda poi l'inciso: « d'intesa con il Consiglio regionale », faccio rilevare ai colleghi quanto possa esser difficile l'intesa fra questi organi. Tutti sanno che la burocrazia è schierata in trincea perché

non vuol muoversi, ed ostacola talvolta la Regione in materie in cui questa ha, per così dire, una competenza primaria.

Perfino nei riguardi della Regione sarda, che ha uno statuto speciale, la burocrazia ostacola in tutti i modi il passaggio di determinati uffici. Se noi adoperiamo la parola « d'intesa » vuol dire che ci dev'essere un accordo, ma se questo accordo non c'è quale sarà l'organo che potrà dire l'ultima parola ?

Bisogna pensare a creare quest'organo, ad esempio la Presidenza del Consiglio, che potrebbe dirimere le controversie. Questa è una questione veramente importante !

TOZZI CONDIVI. A me pare che questo articolo 82 non rifletta che qualche singolo caso.

Esso evidentemente si riallaccia all'articolo 117 della Costituzione, il quale è la base dell'autonomia regionale. In questo articolo noi possiamo far rientrare le esigenze cui ha accennato l'onorevole Lucifredi, e cioè con questo articolo si potrà trasferire la burocrazia da Roma alle regioni. A me pare che questo articolo debba essere in parte modificato.

LUCIFREDI, *Relatore*. Il problema che ci viene sottoposto con questo articolo è molto delicato. Lo scopo principale di questa norma è di arrivare al più presto possibile ad un decentramento degli uffici statali; quindi l'articolo non tratta casi singoli, ma è una norma che deve avere una attuazione immediata per quanto riguarda questi trasferimenti, i quali, a mio parere, debbono avvenire con atto del Governo, sentita in qualche maniera la Regione. Può darsi, poi, il caso che una determinata regione non possa, su due piedi, ricevere questi uffici statali; allora noi possiamo introdurre nella norma un termine massimo che potrebbe anche essere superiore ai quattro mesi indicati.

Io proporrei il seguente nuovo testo: « Il trasferimento dallo Stato alla Regione di uffici che attendono a compiti riflettenti le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione dovrà avvenire entro 4 mesi dalla entrata in vigore delle rispettive leggi previste dal secondo comma della disposizione transitoria VIII della Costituzione, ecc. ». Questo è il vincolo che noi poniamo, e poi ancora si potrebbe dire: « Il trasferimento sarà disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro competente, sentito il Consiglio regionale interessato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri ».

PRESIDENTE. Tenendo presente il rilievo fatto dall'onorevole Sailis, circa la gravità della situazione, sarebbe bene studiare un organo che abbia il mandato di dirimere le controversie.

TOZZI CONDIVI. Appunto per evitare contrasti occorre che il termine sia più ampio e sia superiore ai quattro mesi.

LUCIFREDI, *Relatore*. A mio parere, non trovo giustificata la ragione di aumentare il termine di 4 mesi, perché i varî uffici devono essere trasferiti in prosieguo di tempo, e poi, io ritengo che l'attuazione di questi trasferimenti non porti con sé gravi difficoltà.

TOZZI CONDIVI. A mio parere sarebbe necessario aumentare il termine da 4 mesi a 6 mesi o ad 8 mesi.

SAILIS. Io ritengo che l'osservazione fatta dall'onorevole Tozzi Condivi abbia fondamento. Tutti conoscono con quanta lentezza avviene spesso l'attuazione di certe leggi ! Non dimentichiamo che spesso, per il parere, il Consiglio regionale impiega parecchio tempo; non solo, ma poi questo parere deve essere inviato al ministro competente, ed infine deve ritornare al Consiglio dei ministri.

A me pare che il tempo previsto sia assolutamente insufficiente, e occorra aumentarlo.

LUCIFREDI, *Relatore*. Evidentemente Ella non ha tenuto presente il « *dies a quo* ». I quattro mesi decorreranno dall'entrata in vigore non di questa legge, ma dalle singole leggi per il trasferimento dei servizi.

RUSSO CARLO, *Relatore*. Questa è una disposizione di carattere generale per tutte le regioni d'Italia che non siano a statuto speciale.

PRESIDENTE. Dò lettura allora del nuovo testo dell'articolo 82, proposto dall'onorevole Lucifredi, tenendo conto delle osservazioni sin qui fatte:

« Il trasferimento dallo Stato alla Regione di uffici che attendono a compiti riflettenti le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, dovrà avvenire entro quattro mesi dall'entrata in vigore delle rispettive leggi previste dal secondo comma della disposizione transitoria VIII della Costituzione.

« Il trasferimento sarà disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente sentito il Consiglio regionale interessato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri ».

Pongo in votazione l'articolo 82 nella formula testé letta.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 83. Ne dò lettura:

(Designazione transitoria di membro del Comitato di controllo).

« Finché non saranno costituiti i tribunali amministrativi regionali, il giudice chiamato a far parte del Comitato di controllo previsto dall'articolo 69 sarà un magistrato designato dal Presidente della Corte d'appello sedente nella Regione, o nel capoluogo della Regione, ove nella Regione esistano più Corti d'appello. Lo stesso Presidente provvederà pure alla designazione del membro supplente ».

LUCIFREDI, *Relatore*. Ritengo che l'articolo 83 debba essere rinviato per la discussione in aula, dato che si tratta di una disposizione transitoria relativa alla composizione dell'organo di controllo.

PRESIDENTE. Concordo in tale avviso e, se non vi sono osservazioni in contrario, così può rimaner stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

LUCIFREDI. A questo punto, inoltre, io vorrei sottoporre all'esame dei colleghi, un articolo aggiuntivo che dovrebbe essere inserito dopo l'articolo 83; ed è del seguente tenore:

« Sino a quando non saranno entrati in funzione gli organi di controllo previsti dalla presente legge, i controlli sulle provincie e sui comuni saranno esercitati dagli organi che attualmente li esercitano nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti ».

È una disposizione che potrebbe sembrare ovvia, poiché è evidente che, finché questi organi di controllo non saranno istituiti, questa funzione la seguiteranno ad esercitare gli organi, ai quali tuttora essa è delegata. Ma, al fine di evitare equivoci, e anche in relazione ai rilievi mossi dall'onorevole Sailis, per l'applicazione delle norme, specie per quanto riguarda i singoli statuti, sarebbe bene introdurla egualmente.

TOZZI CONDIVI. Io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo articolo 83-*bis*, nella formulazione proposta e testé letta dall'onorevole Lucifredi.

(*È approvato*).

Passiamo, ora, all'articolo 84. Ne dò lettura:

(Norma di attuazione della disposizione transitoria XI della Costituzione).

« Ai fini dell'applicazione della XI delle disposizioni finali e transitorie della Costituzione si adempie all'obbligo di sentire le popolazioni interessate sentendo i Consigli comunali od i commissari prefettizi della Regione o delle Regioni, di cui fanno parte i Comuni, che chiedono di costituirsi in Regione autonoma ».

A questo articolo vi è un emendamento Costa inteso alla soppressione dell'intero articolo, fatto proprio dall'onorevole Carpano Maglioli e già svolto.

LUCIFREDI, *Relatore*. Desidero ricordare agli onorevoli colleghi, la genesi di questa norma, che fu perorata caldissimamente dall'onorevole Colitto. La norma ha una sua ragione di essere in relazione alla disposizione transitoria XI della Costituzione, che prevede che si possano formare nuove regioni con leggi costituzionali, fino a 5 anni dalla entrata in vigore della Costituzione, anche senza le condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 1932. Faccio presente, inoltre, che questa norma era stata presentata discutendosi la legge sul *referendum*, e poi, soltanto per opportunità, venne inserita invece in questa sede.

L'onorevole Colitto in sostanza sosteneva che è inopportuno che, per dar vita ad una nuova regione, si debba ricorrere al *referendum* di tutti gli elettori della regione, e quindi riteneva che al riguardo sarebbe stato sufficiente il parere dei Consigli comunali della regione. Sono convinto che si tratta di una esigenza degna di considerazione. Ad ogni modo, il relatore non può che rimettersi alla decisione della Commissione.

TURCHI. Ritengo che si debba accogliere l'emendamento Costa perché, se si tratta di costituire la regione, non ci si può allontanare da una rappresentanza qualificata, perché col sistema vigente si tratta, nella quasi totalità, di comuni in cui i Consigli sono eletti con sistema maggioritario.

Quindi, sono favorevole all'emendamento.

RUSSO CARLO, *Relatore*. Le osservazioni del collega Turchi hanno un fondamento per quanto riguarda la rappresentatività perfetta nei Consigli comunali. Io osservo però che la decisione non è demandata alle popolazioni interessate, ma la legge richiede soltanto che siano sentite le popolazioni interessate. Effettivamente, gli inconvenienti della rappresentatività possono essere tenuti presenti, perché saranno certamente esibiti i verbali delle riunioni consiliari, in cui saranno riportate le motivazioni della maggioranza e quelle della minoranza, attraverso cui si perviene a questo voto. Quindi, si tratta di un parere consul-

tivo, non deliberativo. D'altra parte, sarebbe strano costituire la regione contro l'opinione dei Consigli dei comuni, i quali hanno l'interesse più vivo al problema della soppressione o della costituzione di una regione, che già esiste.

Quindi, sono del parere di respingere l'emendamento.

SAILIS. Secondo me l'articolo si deve sopprimere perché si dà con esso ai Consigli comunali una competenza che è superiore a quella spettante, e si dà una competenza superiore anche a quella dei commissari prefettizi che rappresentano l'autorità dello Stato.

Ora, dare ai Consigli comunali, che sono eletti per amministrare i comuni, una facoltà superiore alla loro natura e ai loro fini, mi pare esagerato.

Quindi, io sono per la soppressione dell'articolo.

ALMIRANTE. Le argomentazioni dell'onorevole Russo mi paiono deboli perché c'è da chiedersi chi valuti il parere della maggioranza dei Consigli comunali. Mi pare che il criterio sia vago e che non dia garanzie.

Inoltre, l'onorevole Lucifredi si è richiamato alla genesi di questo articolo. Questo articolo poteva essere al suo posto nella famosa, macchinosa e insabbiata (sembra definitivamente, almeno per questa legislatura) legge sul *referendum*. La legge sul *referendum* doveva essere, nelle intenzioni di chi se ne occupava, anche un testo unico sul *referendum*, in quanto quello dell'articolo 132 è uno dei tanti tipi di *referendum*. Ora, in quanto consultazione diretta da parte della popolazione per esprimere un suo parere, mi pare strano che, mentre si è insabbiata questa parte fondamentale, si voglia porre qui uno dei tipi di *referendum* che, in questa formula, non risponderà affatto allo spirito dell'istituto del *referendum*.

Propongo, quindi, che questa materia venga stralciata e rinviata alla sua vera sede, anche perché l'onorevole Colitto ridiventerebbe così un sostenitore del *referendum*.

TOZZI CONDIVI. A me pare che le argomentazioni del collega Russo non siano così deboli come all'onorevole Almirante sono apparse. L'onorevole Russo ha fatto risaltare esattamente quello che dice la XI disposizione transitoria della Costituzione.

Quanto alle valutazioni dei motivi della maggioranza e della minoranza dei Consigli comunali, la legge costituzionale — che deve esser fatta per stabilire se una regione deve essere formata o no — è una legge che vien fatta dal Parlamento, e, quindi, la valutazione dei motivi della maggioranza e della minoranza vien fatta dal Parlamento attraverso una legge costituzionale.

Quindi, non è che le delibere dei Consigli comunali siano sottoposte al Presidente della Repubblica affinché egli senz'altro costituisca la regione; bensì si portano dinanzi al Parlamento, il quale valuterà le ragioni della maggioranza e della minoranza.

Inoltre, siccome la Costituzione fa obbligo di « sentire le popolazioni interessate », sarebbe strano che dopo il parere affermativo dei Consigli comunali non si costituisse, con la legge costituzionale, la regione!

Quindi mi pare che questa disposizione dell'articolo 84 debba essere approvata perché, per quanto riguarda il Molise, c'è già la promessa fatta dall'Assemblea Costituente che il Molise sarebbe costituito in regione.

NUMEROSO. Io mi dichiaro favorevole alla soppressione dell'articolo.

LOMBARDI RUGGERO. Sono favorevole anch'io alla soppressione dell'articolo e penso che, come per evitare le ubriacature si limita il numero delle osterie, così pure è meglio cercare di evitare il moltiplicarsi di gruppi che si costituiscano nella regione. Per esempio, domani può darsi che in provincia di Pordenone (e sapete che a Pordenone vedono come un pugno negli occhi quelli di Vittorio Veneto a proposito della regione del Friuli) si provochi una ubriacatura nei Consigli che è meglio evitare.

LUCIFREDI, *Relatore*. Io ho seguito la discussione e trovo che vi sono argomenti fondati nell'uno e nell'altro senso. A titolo personale, dichiaro però che sono favorevole al mantenimento di questo articolo 84, soprattutto sulla base di questa preoccupazione: che si deve provvedere, cioè — secondo la disposizione transitoria XI — alla formazione di queste altre regioni con una legge costituzionale, quindi con tutte le garanzie che una legge costituzionale fornisce; legge costituzionale nella quale evidentemente si devono valutare nel loro peso, da un lato l'interesse di quella determinata zona ad erigersi in regione autonoma, dall'altro lato gli interessi superiori e generali dello Stato, che possono contraddire a questa erezione in regione autonoma di quella determinata parte del territorio.

Ora, di fronte ad una disposizione rimessa ad una legge di carattere costituzionale, io domando a me stesso e agli onorevoli colleghi: è bello far trovare il Parlamento, che

deve votare questa legge costituzionale, di fronte ad una manifestazione espressa in sede di *referendum* da tutti i cittadini di quella determinata regione, di modo che, se l'esito del *referendum* sia stato favorevole, per esempio per l'80 per cento, alla costituzione di quella determinata regione, viene a crearsi un vincolo ben difficilmente sormontabile per cui si deve addivenire alla costituzione di quella determinata regione? Evidentemente il Parlamento non assumerà facilmente la responsabilità di urtare contro la volontà dell'80 o 90 per cento della popolazione di quel territorio.

Quindi, portare la legge sul terreno del *referendum* significa dare un peso decisivo alla volontà delle popolazioni, per la ragione che ho detto: cioè, che il Parlamento non sfugge a questa valutazione della volontà delle popolazione. E allora si arriva ad una conclusione opposta a quella a cui gli onorevoli colleghi sono pervenuti: per conto mio si può arrivare al pericolo di un incitamento alle ubriacature cui faceva cenno il collega Lombardi; basta che vi siano alcune persone che facciano balenare chissà quali vantaggi, per esempio in una zona depressa, perché la popolazione in cerca del nuovo vada a votare per la costituzione della regione.

Per conto mio, è più facile che un Parlamento resista alla deliberazione di un Consiglio comunale che non ad una deliberazione del popolo sovrano, il quale, con una manifestazione di voto deliberativo, vuole che il suo territorio sia costituito in regione. Evidentemente la Costituzione, stabilendo che le popolazioni siano sentite, vuole che la valutazione del Parlamento sia sempre una valutazione libera in cui si tenga conto delle ragioni a favore e contro la regione.

La mia impressione, dunque, è che, sopprimendo l'articolo; si favorisca proprio quello che la Commissione non vuole. Quindi, a titolo personale, dichiaro che voterò per il mantenimento dell'articolo.

LOMBARDI RUGGERO. Voi sapete del resto che, se si fa passare un po' di tempo, le ubriacature diventano un po' meno facili.

ALMIRANTE. Vorrei dire all'onorevole Lucifredi che io mantengo il mio punto di vista perché la situazione di fatto è che l'articolo 132 della Costituzione è in questo momento uno dei tanti articoli in sostanza inoperanti, in quanto manca la legge in base a cui dovrebbe essere attuato. Se inseriamo qui questa norma, c'è invece la possibilità immediata, nel Molise e nelle altre regioni in cui le popolazioni interessate (o qualcuno più interessato delle popolazioni) volessero far sorgere una nuova regione, c'è la possibilità immediata — dicevo — di iniziare agitazioni a questo scopo. Quindi, io mi proporrei di impedire questo. Vi sono agitazioni che dormono e che attendono di essere svegliate: perché vogliamo noi svegliare ora con questo motivo un'agitazione che potrà divenire violenta? Io domando all'onorevole Lucifredi che interesse ci sia a dare attuazione ad una norma che fortunatamente per ora non può essere attuata.

TURCHI. Io riconfermo la mia adesione all'emendamento Costa pur avvertendo (per quanto riguarda i motivi che hanno spinto l'onorevole Colitto a chiedere l'inclusione di questa norma) che l'adesione stessa non vuole significare ostacolo alla creazione di nuove regioni. Le mie preoccupazioni scaturiscono dal fatto che i Consigli comunali non possono essere considerati rappresentativi della volontà della popolazione. Inoltre faccio osservare, che per quanto si riferisce al Molise, questa zona non raggiunge il milione di abitanti richiesto dalla Costituzione.

LUCIFREDI, *Relatore per la maggioranza*. Anche senza il concorso delle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, si possono formare altre regioni, a norma della disposizione transitoria XI della Costituzione.

TURCHI. Io dichiaro di nuovo di essere favorevole all'emendamento dell'onorevole Costa.

LUCIFREDI, *Relatore per la maggioranza*. Le preoccupazioni dell'onorevole Turchi non hanno ragione di essere, perché indipendentemente dal milione di abitanti, il Molise può, con legge costituzionale, sentite le popolazioni interessate, essere eretto a regione. Infatti la XI disposizione transitoria della Costituzione dice: « Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate ».

Per queste ragioni il Molise, dunque, può essere eretto a regione. Si tratta semplicemente di sentire le popolazioni con *referendum* o i consigli comunali delle zone interessate. A dimostrazione della volontà delle popolazioni interessate, può essere idoneo il verbale del consiglio comunale, perché in esso vi è espressa la volontà dei consiglieri sia della maggioranza che della minoranza.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione l'emendamento Costa, inteso a sopprimere l'articolo 84.

(*Non è approvato*).

Dò ora di nuovo lettura dell'articolo 84, nel testo della Commissione:

(Norma di attuazione della disposizione transitoria XI della Costituzione).

« Ai fini dell'applicazione della XI delle disposizioni finali e transitorie della Costituzione si adempie all'obbligo di sentire le popolazioni interessate sentendo i Consigli comunali od i commissari prefettizi della Regione o delle Regioni di cui fanno parte i Comuni che chiedono di costituirsi in Regione autonoma ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 85. Ne dò lettura:

(Termine per la deliberazione dello statuto regionale).

« Entro 120 giorni dalla prima convocazione il Consiglio regionale delibera lo statuto della Regione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Vi è poi un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Sailis del seguente tenore:

« Gli amministratori della regione non possono assumere titoli attribuiti dalle leggi e dalla tradizione ai membri del Parlamento ».

LOMBARDI RUGGERO. A mio parere, è ridicolo includere una siffatta norma in questa legge.

SAILIS. Prima che io presentassi questo articolo aggiuntivo, sapevo benissimo che qualche collega si sarebbe espresso più o meno come il collega Lombardi, ma l'abuso che si fa dei titoli di deputato è tale che porta molti inconvenienti. I titoli esistono per qualche cosa! Il titolo di onorevole è correlativo a quello di deputato e di senatore, e non soltanto un appellativo; è invece indicativo di uno stato politico e giuridico che va dalla rappresentanza politica della nazione alle immunità parlamentari. Vi sono delle ragioni pratiche che mi hanno spinto a presentare questo articolo aggiuntivo; infatti i capi degli uffici statali o di altri enti pubblici, si sentono spesso annunciare delle persone con il titolo di onorevole, e si sa benissimo che, quando si tratta di deputati e di senatori, si dà loro la precedenza. Ora, ad esempio, senza fare distinzione, accadrebbe che tutti otterrebbero la precedenza, con grave disagio per quanto riguarda il funzionamento degli uffici stessi. Se i consiglieri regionali si arrogano anche questo titolo, questo abuso porta con sé molti inconvenienti, oltre ad essere criticato dalle popolazioni. In tutte le democrazie, e anche negli stati progressivi, ci sono dei titoli che sono indicativi di uno stato giuridico ben preciso e che deve essere salvaguardato.

PRESIDENTE. Nella precedente seduta erano stati accantonati gli articoli dal 72 al 76, salvo a deliberare in seguito se rinviarli o meno all'Assemblea.

LUCIFREDI, *Relatore*. Riferisco la impostazione della questione. L'altra volta fu prospettata da alcuni colleghi di sinistra l'opportunità di rimettere all'Assemblea la discussione degli articoli 72, 73, 74 e 75, ritenendo inscindibile la connessione di questi articoli con quelli relativi alla formazione degli organi di controllo, per i quali già l'Assemblea ha trattenuto a sé la materia.

Fu risposto da altri colleghi e da me, come relatore, che questa ragione non era e non è valida in quanto si tratta di due materie completamente staccate l'una dall'altra: altro è l'impostazione strutturale e la composizione dell'organo di controllo, altro è la modalità con cui l'organo di controllo esplica la sua funzione.

Ricordammo anche che la questione fu dibattuta in Assemblea, e l'Assemblea aveva delimitato il proprio esame esclusivamente al problema della struttura dell'organo.

Allora l'onorevole Merloni chiese che, essendo pochi i deputati presenti, la discussione venisse rinviata ad altra seduta, e manifestò il desiderio che il rinvio non pregiudicasse la questione di massima che egli aveva sollevata.

Pertanto, resta integra la questione posta alla Commissione e, a questo riguardo, rinnovo il mio pensiero, come relatore, nel senso che questi articoli devono essere approvati in questa sede.

TOZZI CONDIVI. Mi spiace che anche oggi i presenti siano pochi, perché questo è un problema fondamentale e va discusso seriamente, se vogliamo che questa legge sia bene accolta dal Parlamento e dalla Nazione. È vero che l'Assemblea, demandando a noi gli articoli 69 e 70, non ha voluto demandare a noi la questione del controllo, ma gli articoli 72 e 73 parlano fondamentalmente dell'oggetto di questi controlli: di merito e di legittimità.

Altra cosa che dobbiamo tener presente è l'articolo 130 della Costituzione che pone termini abbastanza pesanti e che è necessario rispettare nella stesura di questi articoli.

L'articolo 72 conferisce il controllo di legittimità a questi organi che abbiamo costituito con gli articoli 69 e 70, controllo di legittimità che deve essere eseguito sempre da organi collegiali, perché all'articolo 72 diciamo che il controllo affidato al prefetto e alla Giunta provinciale amministrativa è demandato a questi organi collegiali.

Ora, quando si ravvisa che ogni delibera deve essere sottoposta al controllo di legittimità, dobbiamo ammettere che questi organi collegiali funzionino dalla mattina alla sera tutti i giorni della settimana, data la mole enorme di lavoro che avranno; e se vogliamo che questi organi siano effettivamente collegiali, dobbiamo metterli all'altezza — sia come disponibilità di tempo, sia come numero — di deliberare effettivamente e discutere su tutte le delibere, onde possano con coscienza stabilire se le deliberazioni siano valide o no e quali debbano essere sottoposte al visto o debbano essere rigettate.

Ora, perché si riunisca il collegio, è necessario che la maggioranza dei membri sia presente; diversamente la seduta deve essere tolta e il controllo non può essere esercitato.

Ma faccio una terza osservazione: noi ci troviamo di fronte ad un organo collegiale che deve decidere su questi controlli di legittimità. Quest'organo collegiale è composto di esperti e di non esperti, di membri elettivi di ogni parte. Ora, può questo determinato organo compiere tale sua determinata funzione nei 20 giorni ammessi dalla legge? Perché, se questo controllo non è compiuto entro i 20 giorni, si presume che la legittimità sia stata controllata!

Dinanzi a queste difficoltà, le quali ci dicono che questi organi non potranno in pratica funzionare (o, se funzioneranno, il controllo effettivamente non sussisterà), possiamo noi approvare questo articolo 72 con tutte queste riserve che ci vengono suggerite dall'esperienza di molti organi provinciali e associazioni che mi hanno fatto pervenire l'eco di queste preoccupazioni?

Di fronte a tale situazione, mi pare che ci si aprano due strade: o ritorniamo a considerare quel determinato organo del potere esecutivo che è il prefetto, oppure ritorniamo alla Giunta provinciale amministrativa, oppure designiamo degli organi che non siano collegiali, a cui demandare questo controllo di legittimità.

Come vedete, io espongo tutte le mie obiezioni.

Inoltre, al capoverso dell'articolo 72 si dice che anche il controllo sostitutivo viene esercitato da questi organi collegiali. Altra difficoltà, ma della stessa natura: cioè, se questo organo collegiale deve tener presenti le necessità di tutti i comuni e provincie della regione, di modo che si deve sostituire a tutti questi comuni e provincie nel caso di difetto da parte di questi comuni e provincie ad emanare le deliberazioni richieste dalla legge, dobbiamo ammettere che quest'organo sia talmente attivo e in condizioni tali da poter controllare tutte le deliberazioni emesse dai comuni e dalle provincie.

Articolo 73: controllo di merito. La mia obiezione si attiene all'articolo 73, ultima parte. Cioè, il controllo di merito verrebbe a limitarsi semplicemente a questo: l'organo collegiale dichiara che una determinata deliberazione non è valida, e la rimanda. Gli enti comunali o provinciali dicono di no, e allora questa delibera ha pieno vigore!

Ora, possiamo noi serenamente ammettere, pur avendo tutto il rispetto e l'amore per l'autonomia e per la funzionalità di questi organi comunali e provinciali, possiamo noi ammettere che una deliberazione possa diventare valida semplicemente perché ad un cortese invito a riesaminare una pratica si risponda di no?

Come vedete, io ho esposto questi punti fondamentali in merito al controllo di legittimità, al controllo sostitutivo e al controllo di merito, e non trovo altra soluzione che questa: o arriviamo alla nomina di determinati organi individuali, i quali risiedano permanentemente nelle provincie e che svolgano questa determinata loro funzione ed abbiano un ufficio apposito, oppure ritorniamo al controllo esercitato dal prefetto e dalla Giunta provinciale amministrativa così come attualmente viene esercitato.

PRESIDENTE. Vi è stata, come i colleghi hanno udito, una proposta di rinvio all'Assemblea.

TOZZI CONDIVI. Io sono contrario al rinvio all'Assemblea.

PRESIDENTE. Vi è anche il quesito, poi, se noi possiamo rimettere il mandato che abbiamo dicevuto dall'Assemblea all'Assemblea stessa.

LOMBARDI RUGGERO. Su questo punto io sono d'accordo coll'onorevole Lucifredi.

MERLONI. Per quanto riguarda questa questione preliminare, io non insisto.

LOMBARDI RUGGERO. Per quanto riguarda la natura del controllo, questo, come tutti possono riconoscere, non è altro, in generale, che un semplice controllo di legittimità. Si tratta di deliberazioni sottoposte al controllo provinciale che vengono fatte con esame sommario da funzionari preposti a questi organi di controllo. Se noi incominciamo ad allargare i termini della questione si corre il rischio di inasprire il controllo che fino adesso si è fatto, e che non richiede eccessivo dispendio di tempo. Il controllo di merito, d'altra parte, è riservato solo a casi limitatissimi, ecco perché io sono del parere, che per quanto riguarda il sistema dei controlli si debba mantenere lo stato attuale delle cose.

LUCIFREDI, *Relatore*. Io sono del parere che questo sistema di controllo possa funzionare, e che il proposto organo collegiale, cui demandare questo controllo, debba essere ancora studiato a fondo, anche per il modo con cui abbiamo congegnato, in questa legge, la struttura dei controlli.

Questi organi collegiali che noi abbiamo studiato non saranno al centro della Regione, ma potranno essere decentrati nel capoluogo di provincia, per cui la mole di lavoro dovrà essere senza dubbio diminuita. Non c'è dunque alcuna necessità di creare un altro organo individuale, cui affidare il controllo. Cerchiamo di non aumentare la complessità del lavoro e di avere ancora fiducia nel funzionamento di un organo, che potrà funzionare come quelli che ora agiscono in ogni prefettura.

Infine, dichiaro che non sento le preoccupazioni sollevate dall'onorevole Tozzi Condivi, e ritengo invece che per armonizzare le disposizioni di questo articolo 72 con quanto analogamente abbiamo stabilito in sede di controllo dello Stato sull'Amministrazione regionale, all'articolo 59, e con l'articolo 73, non sarebbe male aggiungere, dopo il secondo comma di questo articolo 72, un nuovo comma recante le norme che vengono riprodotte nel secondo comma dell'articolo 59 di questo testo, relative all'esecutività delle deliberazioni degli organi regionali.

TURCHI. L'onorevole Tozzi Condivi ha sollevato delle obiezioni di carattere soprattutto tecnico che a mio parere dovrebbero essere respinte. Per quanto riguarda poi la funzionalità degli organi cui sono demandati certi servizi, questa dipende dalla struttura degli organi stessi.

A proposito dell'articolo 72, devo fare osservare che, per quanto l'articolo 130 della Costituzione preveda la istituzione di un organo della regione per esercitare il controllo sugli atti della provincia e dei comuni, noi non possiamo non tener presente il controllo che dalla legislazione vigente è affidato al prefetto, del quale in questa legge si è sempre cercato di non parlare. Al punto in cui siamo giunti il problema si pone, perché la legge non può lasciare nel silenzio una forma di controllo che è oggi esercitata nelle forme attuali.

Non è il caso qui di citare ancora l'articolo 149 della legge provinciale e comunale del 1934, perché il problema esiste ed io ritengo che l'articolo 72 debba occuparsi anche del controllo sugli organi dei comuni e delle provincie; e, poiché l'istituto del prefetto non entra in nessun modo in questa legge, le funzioni che il prefetto esercita attualmente dovranno essere affidate ad organi di natura diversa. Mi pare che la soluzione più coerente e più logica, in armonia con la legge, sia quella di affidare a questi stessi organi di controllo, previsti dall'articolo 72 della legge, anche il controllo sugli organi dei comuni e delle provincie. In questo caso, basterebbe aggiungere all'inizio del testo dell'articolo stesso una indicazione estensiva della sua competenza non soltanto agli atti, ma anche agli organi, e colmeremmo così una lacuna, la quale rimarrebbe, se il testo attuale dovesse essere approvato così come ci è stato sottoposto.

Propongo quindi che l'articolo 72 preveda anche il controllo sugli organi, e non solamente sugli atti.

MERLONI. Mi associo ai rilievi fatti dal collega Turchi, che mettono in evidenza una grave lacuna di questo disegno di legge. In fondo, per quanto riguarda la regione, la Costituzione si è preoccupata di dettare norme speciali, mentre per quanto riguarda i comuni e le provincie non si è fatto alcun cenno.

Ad ogni modo, io ritengo che questa sia una questione da non decidere, forse, subito; se occorressero una o due sedute ancora, io farei proposta che questa questione venga rimandata all'esame del Comitato di coordinamento affinché formuli un articolo particolare.

Il sistema proposto dall'onorevole Turchi mi pare il migliore: cioè che, in relazione allo scioglimento di un Consiglio comunale, debba essere organo esclusivo il presidente della Giunta regionale, cioè che quest'organo debba essere sempre inteso.

LUCIFREDI, *Relatore*. Mi pare che la proposta dell'onorevole Merloni meriti accoglimento, innanzi tutto in ossequio ad una deli-

berazione che abbiamo preso un momento fa, perché abbiamo già detto che dobbiamo rinviare ad altra seduta l'esame degli articoli aggiuntivi.

Ora, in questa materia ci vogliono delle disposizioni precise che devono assumere forma di articolo aggiuntivo.

D'altra parte, l'estrema importanza anche politica della materia rende necessaria anche la presenza del Ministro, affinché sappia che una questione di tanta importanza viene ad essere discussa.

Infine, la proposta dell'onorevole Merloni viene incontro ad un desiderio che avrei dovuto manifestare io come relatore, poiché mi è stato sottoposto uno schema di articolo aggiuntivo di iniziativa governativa precisamente su questa materia del controllo sugli organi.

Quindi, io penso che in una seduta della prossima settimana si potrà trattare anche questa materia specifica. Noi pregheremo i colleghi di formulare il testo da loro proposto e noi faremo altrettanto per quanto riguarda l'articolo proposto dal Governo.

Il testo di oggi non è completo e non è del tutto soddisfacente; però può rappresentare una base di discussione circa il punto di vista governativo.

RUSSO, *Relatore*. Proporrei che del testo di questi articoli aggiuntivi fosse data tempestiva comunicazione a tutti gli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Così sarà appunto fatto.

LUCIFREDI, *Relatore*. Il testo governativo è il seguente:

« Ai fini della promozione dei provvedimenti di scioglimento o di sospensione dei Consigli provinciali e comunali e di rimozione o sospensione dei sindaci, ai termini delle disposizioni in vigore, le competenti autorità governative possono richiedere alle Commissioni di controllo di cui agli articoli 69 e 70 tutti gli elementi che ritengano necessari, ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 277.

« A tale effetto, un esemplare dei provvedimenti di annullamento o di richiesta di riesame adottati dalle Commissioni di controllo sulle deliberazioni delle provincie e dei comuni è trasmessa alle prefetture, entro cinque giorni, dalle rispettive Segreterie ».

PRESIDENTE. Allora l'articolo 72 non è pregiudicato per nulla e si può porlo ora stesso in votazione. Esso risulterebbe dunque così: il primo ed il secondo comma, non essendovi emendamenti, rimangono invariati nel seguente testo:

(*Estensione dei controlli*).

« Gli organi di controllo previsti dagli articoli 69 e 70 esplicano nei confronti delle provincie e dei comuni il controllo di legittimità deferito al prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

« L'annullamento delle deliberazioni illegittime deve essere pronunciato entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, con ordinanza motivata in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato nella deliberazione ».

Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

A questo punto si inserirà la proposta dell'onorevole Lucifredi, per aggiungere un terzo comma, come segue formulato:

« Il termine suddetto rimane sospeso se, prima della sua scadenza, l'organo di controllo chieda chiarimenti e elementi integrativi di giudizio alla provincia o al comune. In tale caso la deliberazione diviene esecutiva se l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni della provincia o del comune ».

Pongo ai voti tale emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

Segue l'ultimo comma che, non essendovi emendamenti, rimane così formulato:

« I poteri di controllo sostitutivo attribuiti al prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono deferiti per le provincie al comitato previsto dall'articolo 69; per i comuni sono deferiti al Comitato stesso, oppure alle sezioni di cui all'articolo 70 a seconda che siasi o meno provveduto alla costituzione di tali sezioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 73. Ne dò lettura:

(*Controllo di merito*).

« Il controllo di merito, ai fini del riesame di cui al capoverso dell'articolo 130 della Co-

stituzione, è esercitato su tutte le deliberazioni delle Provincie e dei Comuni per cui gli articoli 98, 99, 100, 101 e 149 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato con legge 9 giugno 1947, n. 530 richiedono l'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa.

« Gli organi di controllo previsti dagli articoli 69 e 70 della presente legge, ove riscontrino un vizio di merito nella deliberazione, possono, entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, invitare con ordinanza motivata il Consiglio provinciale o il Consiglio comunale a riprenderla in esame. Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio. Decorso tale termine la deliberazione diventa esecutiva.

« Il termine rimane sospeso ove l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla Provincia o al Comune.

« Ove il Consiglio provinciale o il Consiglio comunale confermino senza modificazioni, a maggioranza assoluta dei loro componenti, la deliberazione al cui riesame siano stati invitati dall'organo di controllo a' sensi del secondo comma di questo articolo, l'esecutività della deliberazione è regolata dall'articolo 97 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato con legge 9 giugno 1947, n. 530, e dall'articolo 72 della presente legge ».

A questo articolo vi è un emendamento dell'onorevole Costa:

« *Sostituire il primo comma col seguente:*

« Il controllo di merito, ai fini del riesame di cui al capoverso dell'articolo 130 della Costituzione, è esercitato su tutte le deliberazioni delle provincie e dei comuni per cui da qualsiasi legge sia richiesta l'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa ».

Toglie cioè qualsiasi richiamo specifico alle altre leggi.

TURCHI. Io osservo che l'articolo 73 è in relazione con l'articolo 130 della Costituzione, il quale prevede che: « In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito ».

Evidentemente, coloro che hanno formulato questo paragrafo dell'articolo 130 hanno voluto sottolineare in qualche modo che il controllo di merito dovesse essere limitato ad alcuni casi specifici e particolari, mentre invece qui è richiamata tutta la casistica della legge del 3 marzo 1934 che la legge 9 giugno 1947 ha modificato per l'entità.

Ora a me pare eccessiva tale estensione del controllo di merito, e che l'allargamento dell'autonomia venga ad essere frustrato, in quanto il controllo di merito si manterrà con la stessa estensione che ha attualmente.

Ad ogni modo, poiché dobbiamo riunirci ancora per esaminare qualche altro articolo ed anche gli articoli aggiuntivi, io proporrei alla Commissione di sospendere anche l'approvazione dell'articolo 73 per vedere come possiamo formularlo per raggiungere lo scopo di contenere e limitare il controllo di merito solamente a quei casi in cui il controllo di merito stesso possa essere ritenuto necessario, perché nella legge del 1934 il controllo di merito rispondeva ad un criterio che oggi non possiamo senz'altro accettare.

LUCIFREDI, *Relatore*. Vorrei ricordare all'onorevole Turchi che questa disposizione ha una sua genesi. Noi abbiamo discusso a lungo su questo problema e ci siamo poi trovati tutti d'accordo nel senso di ritenere che il concetto migliore è quello che emerge da questo primo comma, che abbiamo allora approvato all'unanimità.

Vi sono due considerazioni che non si possono dimenticare: innanzi tutto, che le norme, che in questa legge sono contenute in relazione al controllo sulle provincie e sui comuni, hanno la caratteristica di norme provvisorie. Qui c'è un testo unico sulle leggi comunali e provinciali che è augurabile sia presto emanato, e siamo sicuri che non passerà molto tempo per questo.

In secondo luogo, ricordo l'elemento decisivo che ha persuaso gli onorevoli colleghi della Sottocommissione ad aderire a questa formulazione. Non dimentichiamo che il controllo di merito, nella nuova Costituzione, non è un controllo di approvazione, ma è un semplice controllo che implica la richiesta di un riesame. Ora, la possibilità che eventualmente, in relazione ad un numero un po' maggiore di deliberazioni, ci sia un organo di controllo che possa dire al Consiglio comunale: « Ti prego di riprendere in considerazione la materia », non mi pare che possa produrre quei gravi inconvenienti di cui faceva cenno l'onorevole Turchi. Quello sarebbe vero se, con questa disposizione, permettessimo all'organo di controllo di fermare, di arrestare tutte queste deliberazioni; ma siccome si tratta semplicemente di invito ad un riesame che ritarderà solo di venti giorni o di un mese la deliberazione, possiamo accedere

senza altra preoccupazione a questo testo della disposizione.

Vi è, inoltre, da osservare che su questo punto non sono stati sollevati rilievi neppure dall'Associazione dei comuni, la quale, pur lamentandosi sotto altri aspetti, ad esempio, della non sufficientemente tutelata autonomia comunale, non ha posto altri quesiti.

Per quanto si riferisce poi all'emendamento Costa, allo scopo di venire incontro alla proposta, io ritengo che il primo comma si potrebbe tranquillamente modificare, sostituendo alle parole comprese fra quelle « per cui... » e « ...richiedono l'approvazione », le seguenti: « le norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge ».

TURCHI. Va bene, non insisto nella proposta di rinvio.

MERLONI. Effettivamente la modificazione proposta dall'onorevole relatore può contribuire ad una maggiore chiarezza della legge.

LUCIFREDI, *Relatore*. Allo scopo anche di migliorare la dizione proporrei un nuovo testo anche per il comma finale:

« Ove il Consiglio provinciale o il Consiglio comunale confermino senza modificazioni, a maggioranza assoluta dei loro componenti, la deliberazione diviene esecutiva dopo la pubblicazione per la durata di quindici giorni all'Albo pretorio e l'invio della deliberazione stessa all'organo di controllo che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data della deliberazione. Resta salva la potestà di annullamento a norma dell'articolo 72 della presente legge ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione. Il primo comma dell'articolo 73, con l'emendamento proposto dall'onorevole Lucifredi in relazione a quello Costa che sarebbe assorbito, risulta così formulato:

« Il controllo di merito, ai fini del riesame di cui al capoverso dell'articolo 130 della Costituzione, è esercitato su tutte le deliberazioni delle Provincie e dei Comuni per cui le norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge richiedono l'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il secondo ed il terzo comma, sui quali non vi sono emendamenti, rimangono così formulati:

« Gli organi di controllo previsti dagli articoli 69 e 70 della presente legge, ove riscontrino un vizio di merito nella deliberazione, possono, entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, invitare con ordinanza motivata il Consiglio provinciale o il Consiglio comunale a riprenderla in esame. Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio. Decorso tale termine la deliberazione diventa esecutiva.

« Il termine rimane sospeso ove l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla Provincia o al Comune ».

Li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

Pongo ora, in votazione il nuovo testo, sostitutivo dell'ultimo comma, proposto e testé letto dal relatore, onorevole Lucifredi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 74. Ne dò lettura:

(*Controlli sui consorzi*).

« Per i controlli sui Consorzi di Comuni e provincie si applicano le norme stabilite per la provincia, se si tratta di consorzi dei quali la provincia fa parte, o, altrimenti, quelle stabilite per il comune consorziato che conta il maggior numero di abitanti, o per il comune capoluogo di provincia, se questo fa parte del Consorzio.

« Ove del Consorzio facciano parte provincie appartenenti a più Regioni, il controllo è esercitato dal Comitato di controllo esistente nel capoluogo della Regione nella quale ha sede l'amministrazione del Consorzio. Ove del Consorzio facciano parte comuni appartenenti a più provincie, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 70, il controllo è esercitato dalla Sezione istituita per la provincia nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del Consorzio ».

A questo articolo non vi sono emendamenti. Lo pongo pertanto in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 75.

(*Controlli sulle deliberazioni prese nell'esercizio di funzioni delegate*).

« Le deliberazioni prese dalle Provincie, dai Comuni e da altri Enti locali nelle materie ad essi delegate dalla Regione a norma dell'articolo 53 della presente legge, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge, sono trasmesse entro 10 giorni alla

Commissione di controllo di cui all'articolo 55 e al Presidente della Giunta regionale. L'esecutività di tali deliberazioni è regolata dall'articolo 59, salvo le disposizioni seguenti.

« Il presidente della Giunta regionale, ove ritenga una deliberazione non conforme alla legge o alle direttive di cui all'articolo 56, trasmette entro cinque giorni le sue osservazioni alla commissione di controllo e all'ente che ha presa la deliberazione stessa.

« La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle provincie, ai comuni e altri altri enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione delle leggi o delle direttive regionali ».

Qui abbiamo un emendamento di pura forma, e cioè al secondo comma, dove si fa menzione dell'articolo 56, sostituire l'articolo 53.

Pongo allora in votazione l'articolo 75 con la modificazione proposta.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 76.

(*Definitività dei provvedimenti degli organi di controllo*).

« Le ordinanze degli organi di controllo previsti dagli articoli 69 e 70 sono provvedimenti definitivi ».

Anche su questo articolo non vi sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Nella prossima seduta esamineremo gli emendamenti aggiuntivi che sono stati presentati.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta dei disegni e proposte di legge esaminati nella scorsa seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

« Concessione, a favore dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valore militare, di un contributo straordinario di lire 4 milioni » (1087):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	25
Voti contrari	6

(*La Commissione approva*).

e delle seguenti proposte di legge:

BERTOLA: « Ricostituzione dei comuni di Miagliano e Tavigliano, in provincia di Vercelli » (243):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	26
Voti contrari	5

(*La Commissione approva*).

FERRARIO e BASSO: « Ricostituzione del comune di Pescate, in provincia di Como » (302):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

FERRARIO: « Ricostituzione del comune di Perledo, in provincia di Como » (361):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

FERRARIO: « Ricostituzione del comune di Calco in provincia di Como » (361-*bis*):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

VIALE e LUCIFREDI: « Ricostituzione del comune di Aurigo, in provincia di Imperia » (436):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

Senatore BUBBIO: « Ricostituzione del comune di Cerretto Langhe (Cuneo) » (998):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

MESSINETTI e PUGLIESE: « Costituzione in comune autonomo di Cirò Marina, frazione del comune di Cirò » (126):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Hanno partecipato alla votazione:

Almirante, Amadeo, Angelucci Nicola, Audisio, Beltrame, Carpano Maglioli, Conci Elisabetta, Corona Achille, De Michele, Donatini, Fabriani, Lombardi Colini Pia, Lombardi Ruggero, Longhena, Lucifredi, Migliori, Molinaroli, Nasi, Negrari, Numeroso, Paganelli, Quintieri, Reali, Riva, Rossi Paolo, Russo Carlo, Sampietro Umberto, Sailis, Tozzi Condivi, Turchi, Zaccagnini.

In congedo:

Resta.

La seduta termina alle 11,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI